



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GIACOBBE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2020**

Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è finalizzato all'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale sull'emigrazione italiana nel mondo.

In questi ultimi anni il fenomeno migratorio ha tenuto alta l'attenzione della politica. L'Italia, che ha conosciuto negli anni il fenomeno sia dell'emigrazione che dell'immigrazione, rimane un Paese che lega la sua storia a questo fenomeno.

Molti i nostri connazionali che sono andati all'estero sia in tempi passati che negli ultimi anni; contiamo circa 5,5 milioni di iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), circa 60 milioni di oriundi, un'altra Italia fuori dai confini nazionali.

La proposta che ha come fine l'istituzione di una Commissione bicamerale ha il compito di conoscere e meglio approfondire il fenomeno dell'immigrazione italiana all'estero; conoscere, approfondire e avanzare proposte sui diversi aspetti della condizione degli italiani all'estero e dei flussi di emigrazione.

La consistenza numerica, la professionalità dei tanti italiani all'estero e il peso sociale e culturale che questi hanno nei Paesi di insediamento rappresentano un *unicum* nel panorama mondiale e una straordinaria possibilità di rapporti e di sostegno all'internazionalizzazione, spesso retoricamente evocata, ma mai seriamente attualizzata con interventi sistematici e stabili nel tempo.

Si guardi all'istituzione di questa Commissione come ad una opportunità per l'Italia, la possibilità di realizzare una rete di rapporti sociali, culturali ed economici con altri Paesi dove le nostre comunità hanno un

ruolo fondamentale per lo sviluppo e l'affermazione del nostro *Made in Italy*.

La Commissione darebbe un supporto all'attività dei parlamentari eletti all'estero e aiuterebbe l'Italia nell'attuazione delle proprie politiche sull'emigrazione.

Il disegno di legge si compone di nove articoli. Nell'articolo 1 si richiede l'istituzione della Commissione; l'articolo 2 mira alla valutazione dei processi di integrazione degli italiani residenti all'estero nei Paesi di rispettivo insediamento, al perfezionamento degli strumenti di partecipazione dei cittadini italiani alla vita democratica del nostro Paese e alla valutazione quantitativa e qualitativa dei nuovi flussi in uscita dall'Italia. Con l'articolo 3 si chiede un'armonia e un coordinamento delle normative nazionali e regionali, con particolare riguardo ad alcune direttrici strategiche, come quelle della lingua e della cultura italiana, dell'informazione, della ricognizione degli imprenditori italiani operanti all'estero e di quelli di origine italiana residenti in Stati stranieri, dei contatti con i parlamentari d'origine italiana presenti nelle assemblee legislative di altri Stati, della promozione di accordi internazionali in materia sociale e tributaria. L'articolo 4 disciplina la composizione della Commissione, formata da un numero doppio di senatori e di deputati rispetto a quello dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero in ciascun ramo del Parlamento; i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero ne fanno parte di diritto; la presidenza della Commissione e gli uffici di presidenza dovranno essere eletti dalla maggioranza dei componenti. L'articolo 5 ne esplicita modalità e funzionamento. L'articolo 6 prescrive la pubblicità delle sedute e l'arti-

colo 7 ammette la possibilità di svolgere missioni all'estero presso le realtà in cui maggiore è la presenza dei nostri connazionali, al fine di acquisire direttamente elementi conoscitivi di rilievo e di sviluppare forme di dialogo istituzionale con gli istituti di rappresentanza dei cittadini italiani all'e-

stero e con le autorità dei Paesi di residenza. La misura delle spese di funzionamento, stabilite dall'articolo 8 e poste a carico dei bilanci interni dei due rami del Parlamento, tiene conto delle esigenze di sobrietà dettate dall'attuale momento.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo)*

1. È istituita la Commissione parlamentare sull'emigrazione italiana nel mondo, di seguito denominata « Commissione », con compiti di indirizzo e controllo circa gli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero nonché di ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani in ambito nazionale e internazionale di cui sono protagonisti i migranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

## Art. 2.

*(Finalità)*

1. L'attività della Commissione è volta a verificare il percorso di integrazione compiuto dagli italiani presenti nei rispettivi Paesi di insediamento e l'assenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, la parità di godimento dei diritti sociali, civili e politici da parte dei cittadini residenti all'estero rispetto a quelli residenti in Italia, a rilevare la dimensione della ripresa dei flussi di mobilità e di espatrio, soprattutto dalle aree del Mezzogiorno d'Italia, e a individuare le condizioni per realizzare una rete di rapporti permanenti con i nuovi migranti.

## Art. 3.

*(Funzioni della Commissione)*

## 1. La Commissione:

a) valuta la coerenza della legislazione esistente con il rispetto e il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani;

b) ha il compito di approfondire il tema della condizione, dei problemi e delle aspettative delle collettività italiane residenti all'estero al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle loro problematiche e aspettative e di contribuire alla loro soluzione con interventi sulle autorità locali e sulle istituzioni nazionali, nonché il sostegno delle imprese italiane sui mercati internazionali, anche attraverso proposte di iniziative legislative;

c) sostiene la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo proponendo indirizzi di coordinamento ai soggetti pubblici e privati che operano nel campo, verifica il legame tra le attività di promozione culturale e le norme e le politiche volte all'internazionalizzazione del Paese;

d) persegue il rafforzamento dei *media* di lingua italiana all'estero al fine di sostenere una più diffusa ed efficace « informazione di ritorno »;

e) promuove una ricognizione dell'imprenditoria italiana all'estero;

f) dialoga con i parlamentari di origine italiana presenti in altri Paesi e con i Governi degli altri Paesi allo scopo di comparare le rispettive legislazioni relativamente ai diritti dei migranti, ai loro percorsi di integrazione, alla diffusione della cultura, dei modelli di vita e dei prodotti che gli italiani hanno saputo valorizzare in ogni parte del mondo;

g) promuove accordi e convenzioni internazionali nelle materie di tutela del la-

vorò, sociale, previdenziale e tributaria che siano di particolare interesse delle comunità italiane all'estero e delle comunità straniere in Italia; sostiene le politiche di cooperazione allo sviluppo.

Art. 4.

*(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da un numero doppio di senatori e di deputati rispetto a quello dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero in ciascun ramo del Parlamento. Ne fanno parte di diritto i senatori e i deputati eletti nella circoscrizione Estero. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati nominano gli altri componenti della Commissione in numero adeguato ad assicurare che la sua composizione rispecchi la proporzione esistente tra i gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per le sostituzioni che si rendono necessarie in caso di dimissioni dei componenti, di morte o di cessazione dei medesimi dal mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione e l'ufficio di presidenza sono eletti dalla maggioranza dei componenti.

Art. 5.

*(Funzionamento della Commissione)*

1. Per la validità della seduta nella quale si procede all'elezione dei membri dell'ufficio di presidenza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione stessa; per la validità delle sedute ordinarie è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

2. La Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro.

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può effettuare audizioni e acquisire informazioni, dati e documenti dalle amministrazioni pubbliche e da qualunque altro soggetto che si occupa delle questioni attinenti all'emigrazione. La Commissione, tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può chiedere la trasmissione di informazioni e documenti relativi alla condizione delle comunità italiane all'estero da parte di Stati esteri e organizzazioni internazionali. Il Consiglio generale degli italiani all'estero trasmette annualmente alla Commissione una relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero. La Commissione può chiedere informazioni e ricevere comunicazioni e segnalazioni da tutti gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero istituiti dalla legge.

4. La Commissione presenta annualmente alle Camere una relazione sul suo funzionamento e sulle risultanze della sua attività.

5. La Commissione può trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo nelle materie attribuite alla sua competenza.

#### Art. 6.

*(Pubblicità delle sedute della Commissione)*

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

#### Art. 7.

*(Missioni)*

1. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, può effettuare, avvalendosi della collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missioni negli Stati esteri in cui ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti

relativi alla condizione degli italiani ivi residenti.

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.